



Regione Siciliana

**Assessorato Regionale
del Territorio e dell'Ambiente**



Comando del Corpo Forestale della R.S.

**Assessorato dell'Economia
Ufficio Speciale**



**Centrale Unica di Committenza
Per l'Acquisizione di Beni e Servizi**

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura di gara per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per i lavoratori impiegati nelle attività di Antincendio Boschivo 2025.

ES. FIN. 2024 - Capitoli: 150555-151311 - Importo € 3.075.000,00 - CUP: G69I24001340002

Lotto 1 CIG: _____

Lotto 2 CIG: _____

Lotto 3 CIG: _____

Lotto 4 CIG: _____

Lotto 5 CIG: _____

Lotto 6 CIG: _____

(criterio di aggiudicazione: prezzo più basso)

Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee nel rispetto del criterio del minor prezzo (art. 108 comma 3).

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 309 del 27 giugno 2023.



Sommario

1.	PREMESSE.....	4
2.	CENTRALE DI COMMITTENZA.....	4
2.1.	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
2.2.	DOTAZIONI TECNICHE.....	5
2.3.	IDENTIFICAZIONE.....	6
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
3.1.	DOCUMENTI DI GARA	6
3.2.	CHIARIMENTI.....	7
3.2.	COMUNICAZIONI	7
4.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6.1.	Self-cleaning	11
6.2.	Altre cause di esclusione	12
7.	ULTERIORI REQUISITI	12
7.1.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
7.2.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	12
7.3.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
7.4.	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
8.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	13
8.1.	Requisiti di idoneità professionale	13
8.2.	Requisiti di capacità economico finanziaria	14
8.3.	Requisiti di capacità tecnico-professionale	14
9.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	14
9.1.	Requisiti di idoneità professionale	14
9.2.	Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale	14
10.	AVVALIMENTO	14
11.	SUBAPPALTO	15
12.	GARANZIA PROVVISORIA	15
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA	18
14.1.	Regole per la presentazione dell'offerta	18
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
16.	PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	20
16.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
16.2.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	20
17.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n° 14.....	23
18.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	23
19.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	24
19.1.	Per i raggruppamenti temporanei già costituiti	24
19.2.	Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti	24



19.3.	Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti.....	24
19.4.	Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica	24
19.5.	Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica	24
19.6.	Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo	25
19.6.1.	in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:	25
19.6.2.	in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:.....	25
20.	OFFERTA ECONOMICA.....	25
21.	SVOLGIMENTO DELLA GARA	25
21.1.	SEGGIO DI GARA	25
21.2.	OPERAZIONI DI GARA.....	25
21.3.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	26
21.4.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	26
21.5.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	27
22.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	28
23.	CODICE DI COMPORTAMENTO	28
24.	ACCESSO AGLI ATTI.....	29
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	29
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30





1. PREMESSE

Ai fini di procedere all'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da destinare agli operatori addetti allo spegnimento incendi boschivi, annualmente assunti ai sensi della L.R. 16/1996 e della L.R. 14/2006 e s.m.i. dai Servizi periferici del Comando CFRS, il Dirigente Generale con Decreto n° 399 del 05/04/2024 ha affidato l'incarico di RUP al dott. Francesco TRAPANI e con D.D.G. n° 1652 del 18/07/2024 ha nominato e quindi disposto gli incarichi di responsabile della progettazione, Direttore dell'esecuzione del Contratto, Collaboratore alle attività di RUP e verifiche di conformità.

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 36/2023) mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* dell'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana e disponibile all'indirizzo web:

<https://appalti.regione.sicilia.it>

I documenti di gara e la modulistica sono disponibili e scaricabili, in formato elettronico, sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente indirizzo:

<https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del MINOR PREZZO ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a due mesi dalla pubblicazione del bando.

Le sedi dei Servizi a cui è destinata la fornitura, oltre al Servizio 4 SAB e 7 di Palermo, sono le seguenti:

- ⇒ Serv. 8 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Agrigento - via Scavo, 2;
- ⇒ Serv. 9 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Caltanissetta - via E. Vassallo, 14;
- ⇒ Serv. 10 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Catania - via Don Giacomo Alberione, 4;
- ⇒ Serv. 11 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Enna - via Piazza Armerina, 29na;
- ⇒ Serv. 12 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Messina - via T. Cannizzaro, 88;
- ⇒ Serv. 13 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Palermo - via U. La Malfa, 87;
- ⇒ Serv. 14 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Ragusa - via Ducezio, 2;
- ⇒ Serv. 15 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Siracusa - via Santa Panagia, 214;
- ⇒ Serv. 16 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Trapani - via Virgilio, 119.

Il Responsabile unico del progetto e Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Francesco TRAPANI per la carica in servizio presso IL SIRF di Trapani, via Virgilio n°, 119 - Tel. 0923 807357 - Cell. 360 4096686 - Mail: francesco.trapani@regione.sicilia.it

2. CENTRALE DI COMMITENZA

2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n° 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n° 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella



presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
 - utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.
- In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n° 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.-

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - ✎ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n° 82/05);



- ✚ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n° 910/14;
- ✚ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - ▶ il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n° 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ▶ il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n° 9100/14;
 - ▶ il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma telematica regionale attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì **con orario 9:00 - 17.30** e con risponditore automatico fuori da tali orari, che sarà raggiungibile dagli utenti utilizzando:

- ✚ modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione "Assistenza Tecnica"
- ✚ numero telefonico di rete fissa 090-9018174.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio ai sensi dell'art. 65, comma 2, del "Codice" o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- ⇒ bando di gara;
- ⇒ disciplinare di gara;
- ⇒ Capitolato Tecnico Prestazionale;
- ⇒ Elenco Prezzi Unitari;
- ⇒ schema di contratto;
- ⇒ schema di domanda di partecipazione;
- ⇒ schema di offerta economica;



- ⇒ documento di gara unico europeo;
- ⇒ il patto di integrità.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante Comando del Corpo Forestale, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link <https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/>

3.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte **esclusivamente** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana ed in forma scritta, all'attenzione del RUP. **Non sono ammessi richieste di chiarimenti telefonici.**

Le risposte alle richieste di chiarimenti, **presentate in tempo utile**, sono fornite in formato elettronico almeno **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, **esclusivamente** mediante pubblicazione delle sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. È a cura del Concorrente verificare periodicamente sulla Piattaforma la pubblicazione di eventuali risposte ai quesiti posti dai Concorrenti. I chiarimenti saranno parte integrante della documentazione di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate

3.2. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n° 82/05, **esclusivamente** tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n° 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B. Nel caso in cui il sistema consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l'invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.



4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale di III e II categoria e accessori da destinare ai lavoratori del contingente A.I.B. della Regione Siciliana (Addetti Antincendio Boschivo) aventi le caratteristiche tecniche specificate nel Capitolato Tecnico.

Il valore globale dell'affidamento a base d'asta è pari a **€ 2.430.490,00** (Euro duemilioni quattrocentotrentamilaquattrocentonovanta/00) con I.V.A. 22% pari a **€ 534.707,80** (Euro cinquecentotrentaquattromilasettecentosette/80) e oneri della sicurezza pari a zero (ai sensi della Determinazione dell'ANAC n° 3 del 05.03.2008).

L'Affidamento vedrà l'aggiudicazione di uno o più lotti **(sino ad un massimo di tre lotti per ogni aggiudicatario)** ai migliori offerenti.

L'importo a base di gara comprende tutti i costi che l'Operatore Economico sosterrà fino alla consegna di tutta la fornitura, compresi i trasporti e la movimentazione.

Il valore di ogni singolo lotto, al netto dell'IVA, è così determinato:

Lotto	Descrizione	Importo	Importo Lotto
1	Giacca e Salopette A.I.B. (ASPI e Autisti) uomini	€ 758.712,00	€ 1.078.766,00
	Giacca e Pantaloni A.I.B. (ASPI e Autisti) donne	€ 98.362,00	
	Giacca (Torrettisti)	€ 40.296,00	
	Pantalone (Torrettisti)	€ 34.164,00	
	Accessorio Polo mezza manica (tutti)	€ 147.232,00	
2	Stivaletti AIB	€ 498.568,00	€ 687.515,00
	Polacco Autisti e Torrettisti	€ 188.947,00	
3	Guanti (ASPI e Autisti)	€ 199.044,00	€ 199.044,00
4	Casco con torcia	€ 206.275,00	€ 235.525,00
	Cappuccio sottocasco	€ 29.250,00	
5	Occhiale antifumo	€ 24.970,00	€ 97.070,00
	Maschera antifumo	€ 53.550,00	
	Filtro di ricambio	€ 18.550,00	
6	Cinturone ignifugo (ASPI e Autisti)	€ 31.920,00	€ 132.570,00
	Borsone	€ 100.650,00	

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella Lotto n° 1

n°	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Giacca e Salopette A.I.B. (A.S.P.I. e Autisti) uomini	18223200-0	P	€ 758.712,00
2	Giacca e Pantaloni A.I.B. (A.S.P.I. e Autisti) donne			€ 98.362,00
3	Giacca (Torrettisti)			€ 40.296,00
4	Pantalone (Torrettisti)	18223000-8	S	€ 34.164,00
5	Accessorio Polo mezza manica (tutti)			€ 147.232,00
Importo a base di gara				€ 1.078.766,00
• Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
+ B) Importo complessivo				€ 1.078.766,00



Tabella Lotto n° 2

n°	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Stivaletti AIB	18815100-6	P	€ 498.568,00
2	Polacco Autisti e Torrettisti	18815200-7		€ 188.947,00
Importo a base di gara				€ 687.947,00
• Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
+ B) Importo complessivo				€ 687.947,00

Tabella Lotto n° 3

n°	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Guanti (ASPI e Autisti)	18141000-9	P	€ 199.044,00
Importo a base di gara				€ 199.044,00
• Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
+ B) Importo complessivo				€ 199.044,00

Tabella Lotto n° 4

n°	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Casco con torcia	1844110-7	P	€ 206.275,00
2	Cappuccio sottocasco			€ 29.250,00
Importo a base di gara				€ 235.525,00
• Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
+ B) Importo complessivo				€ 235.525,00

Tabella Lotto n° 5

n°	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Occhiale anti fumo	35814000-3	P	€ 24.970,00
2	Maschera antifumo			€ 53.550,00
3	Filtro di ricambio			€ 18.550,00
Importo a base di gara				€ 97.070,00
• Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
+ B) Importo complessivo				€ 97.070,00

Tabella Lotto n° 6

n°	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Cinturone ignifugo (ASPI e Autisti)	18425100-5	P	€ 31.920,00
2	Borsone			€ 100.650,00
Importo a base di gara				€ 132.570,00
• Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
+ B) Importo complessivo				€ 132.570,00



5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa al *singolo lotto*, in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- ✦ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- ✦ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- ✦ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per ogni singolo lotto, in forma singola o associata;
- ✦ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. Nel caso in cui un Operatore Economico concorrente risulti primo in graduatoria per più di tre lotti, al medesimo ne potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n° 3 (TRE) che saranno individuati sulla base del criterio del valore, escludendo quelli di importo minore dopo il terzo.

Tale limitazione è stata imposta per garantire la effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- ✦ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- ✦ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete–contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo



comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- ✎ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE2.0**).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1. Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *Self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- ✎ descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- ✎ motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti



Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n° 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n° 159/2011.

7. ULTERIORI REQUISITI

7.1. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.

7.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

N.B.: L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento



7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari al 50 % del valore del Lotto al netto dell'IVA

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- ✚ per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ✚ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ✚ dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n° 2 servizi analoghi o forniture analoghe di importo minimo pari a 1/4 del valore del Lotto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- ✚ certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✚ contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ✚ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✚ contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

8. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

8.1. Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- ✚ da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ✚ da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.



8.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

8.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

9. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

9.1. Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

9.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.



Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- ✚ possedere i requisiti previsti dall'articolo 5e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- ✚ possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- ✚ impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. SUBAPPALTO

Trattandosi di mera fornitura di materiali senza posa non è ammesso il sub appalto.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta "per ciascun lotto" è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2 % del valore complessivo dell'appalto del lotto

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- ✚ prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- ✚ prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.

Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.



La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante cauzione presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a favore della Stazione appaltante esclusivamente con bonifico o con altri strumenti o canali di pagamento sul seguente codice iban: IT81K0200804625000106945908, indicando obbligatoriamente nella causale l'oggetto della gara;

La fideiussione può essere rilasciata:

- ✚ da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- ✚ da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n° 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- ✚ contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- ✚ essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- ✚ essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n° 193;
- ✚ avere validità per almeno 180. dalla data di presentazione dell'offerta;
- ✚ prevedere espressamente:
- ✚ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- ✚ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- ✚ l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- ✚ Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:



- ✚ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- ✚ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- ✚ Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- ✚ Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- ✚ Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001- Sistemi di gestione ambientale e/o UNI EN ISO 9001 - Sistemi di gestione per la qualità. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- ✚ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- ✚ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettueranno il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo previsto secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n° 610 del 19 dicembre 2023 e s.m. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	1	2	3	4	5	6
Importo contributo ANAC	€ 165,00	€ 77,00	€ 18,00	€ 18,00	Esente	Esente



La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE2.0 ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente** attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n.82/05.

Gli OO.EE. dovranno fornire idonea campionatura per singolo prodotto, accompagnata da relative schede tecniche, per il confronto e la verifica delle caratteristiche tecniche con quelle specificate nel Capitolato. I campioni devono essere trasmessi, entro la data di presentazione delle offerte, al seguente indirizzo: Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, via Ugo La Malfa 87 - 90146 Palermo

La suddetta campionatura si intende offerta a titolo gratuito e non sarà restituita.

L'offerta deve pervenire, **esclusivamente in piattaforma**, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 04/11/2024 a pena di irricevibilità**.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

14.1. Regole per la presentazione dell'offerta

L'**OFFERTA** è composta da:

- A) Documentazione amministrativa;**
- B) Offerta economica, una per ogni lotto per il quale si intende partecipare.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.



Si precisa inoltre che:

- ✚ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ✚ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura **è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.**

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta "non accoglibile" perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- ✚ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- ✚ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✚ la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di



soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- ✚ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- ✚ non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di giorni 8 (OTTO) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di giorni 8 (OTTO).

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- ✚ domanda di partecipazione;
- ✚ DGUE;
- ✚ eventuale procura;
- ✚ garanzia provvisoria;
- ✚ quietanza pagamento contributo ANAC;
- ✚ documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.3;
- ✚ documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.4;
- ✚ dichiarazione capacità economica-finanziaria
- ✚ atti o dichiarazione capacità tecnico-professionale
- ✚ accettazione Protocollo di legalità C.A. Dalla Chiesa;
- ✚ accettazione Protocollo d'intesa tra regione Siciliana e Guardia di Finanza;
- ✚ Patto d'integrità;
- ✚ autorizzazione all'accesso al proprio FVOE2.0;
- ✚ autocertificazione antimafia.

16.2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello prodotto dalla Stazione Appaltante e reperibile in piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- ✎ le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- ✎ gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- ✎ tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B.: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE2.0.

Il concorrente, essendo la gara suddivisa in lotti, indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- ✎ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- ✎ di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza



non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- ✚ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- ✚ di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- ✚ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il
- ✚ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ✚ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- ✚ di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005:

- ✚ dal concorrente che partecipa in forma singola;
- ✚ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- ✚ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- ✚ nel caso di aggregazioni di retisti:
- ✚ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n° 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- ✚ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n° 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- ✚ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- ✚ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;



N.B.: Nel caso di suddivisione della gara in lotti in cui sono previsti criteri di selezione le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la stazione appaltante può prevedere la presentazione di un'unica dichiarazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 codice tributo 2501, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B.: Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n° 117/17, articolo 82.

17. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n° 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n° 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo [HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67"2](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67), comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

18. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- ✎ la dichiarazione di avvalimento;
- ✎ il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.



19. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

19.1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- ✚ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ✚ dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

19.2. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ✚ copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ✚ dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

19.3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- ✚ dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- ✚ a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- ✚ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- ✚ le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

19.4. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- ✚ copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- ✚ dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ✚ dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19.5. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- ✚ copia del contratto di rete;
- ✚ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- ✚ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



19.6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

19.6.1. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- ✎ copia del contratto di rete
- ✎ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- ✎ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19.6.2. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- ✎ copia del contratto di rete
- ✎ dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- ✎ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- ✎ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- ✎ le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce **"per ogni singolo lotto"** la documentazione economica nella Piattaforma secondo il modello prodotto dalla Stazione Appaltante e reperibile in piattaforma L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, deve indicare, a pena di esclusione, **il ribasso percentuale al netto di Iva.**

Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

21. SVOLGIMENTO DELLA GARA

21.1. SEGGIO DI GARA

La valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara composto da composta da n° 3 (tre) unità di personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del Codice.

21.2. OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **06/11/2024 alle ore 09,30.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- ✎ della documentazione amministrativa;
- ✎ delle offerte economiche.



La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, con cui si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e infine alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria

21.3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

L'appalto di ciascun lotto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 3 del Codice, in quanto trattasi di forniture di DPI con caratteristiche standardizzate e diffuse sul mercato.

In caso di offerte uguali si procederà a richiedere ai concorrenti interessati un miglioramento dell'offerta presentata; in difetto, si procederà al sorteggio pubblico, al fine di individuare l'aggiudicatario.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 108, co. 10 del codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara redige la graduatoria e la rende visibile ai concorrenti.

L'offerta è esclusa in caso di:

- ✚ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- ✚ presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21.4. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che si discostano in modo significativo da i prezzi medi di mercato, per le quali non sono dimostrabili economie del processo di fabbricazione dei prodotti e/o soluzioni tecniche e/o condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.



Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21.5. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato la stessa non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 17, comma 9 del D.Lgs 36/2023 di giovare dell'esecuzione d'urgenza del contratto.

In assenza di tale fruizione, il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.



Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, co. 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del Codice.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n° 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ✚ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ✚ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ✚ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario [nel caso di più lotti: di ciascun lotto] deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n° 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano



Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché [per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO] nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO][negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n° 231/01].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante *[indicare il link dove è possibile leggere i predetti documenti]*.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo.
2. In ottemperanza al disposto dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023 "Collegio Consultivo Tecnico", allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2, mentre per le forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.
 - a. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
 - b. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.
 - c. Il CCT, per l'appalto in argomento, è costituito ad iniziativa della Stazione Appaltante da tre, scelti dalle parti di comune accordo ai sensi di quanto previsto dall'art.1 "Formazione del Collegio e compensi" al punto 2 dell'allegato "V.2 "Modalità di costituzione del Collegio Consultivo tecnico (Art. 215, comma 1)". Detto Collegio deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale e, comunque, non oltre 10 giorni da tale data.
 - d. Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, co. 7-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n° 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n° 120. Nelle linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili con decreto del 17/01/2022 in G.U. n° 55 del 07/03/2022 sono indicati i parametri relativi al "proporzionamento e suddivisione del compenso" dei membri del CCT relativamente alla parte variabile.



Il compenso costituito dalla parte fissa e dalla parte variabile spettante ai componenti del Collegio non può, comunque, superare il triplo della parte fissa.

Il compenso dovuto ai componenti del CCT grava in misura pari al 50% sulle parti contrattuali (O.E e Stazione Appaltante).

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Costituiscono parte integrante dei documenti di gara i sottoelencati allegati:

- ✚ Allegato A: Istanza di Partecipazione
- ✚ Allegato B: Modello autocertificazione Antimafia
- ✚ Allegato C: Patto di integrità
- ✚ Allegato D: Protocollo di legalità
- ✚ Allegato E: Dichiarazione di Coniugio
- ✚ Allegato F: Dichiarazione Cumulativa
- ✚ Allegato G: Dichiarazione requisiti di partecipazione
- ✚ Allegato H: Conto Corrente Dedicato
- ✚ Allegato I: Certificazioni di Qualità *(se possedute)*
- ✚ Allegato J: Polizza Fidejussoria provvisoria

Palermo, lì 11 ottobre 2024

Il R.U.P.
Francesco TRAPANI

F.to: IL PROGETTISTA⁽¹⁾
L'R.S.P.P.
Ing. Carmelo CALABRESE

IL RESPONSABILE
DELLA STAZIONE APPALTANTE
Antonino LO DICO

La Ditta/Società
Per integrale accettazione del presente
Disciplinare

(timbro e firma o firma digitale)⁽²⁾

⁽¹⁾ Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993)

⁽²⁾ Il documento, debitamente compilato ove previsto e sottoscritto, se firmato a mano andrà prodotto in formato *.pdf non modificabile. È preferita la firma digitale.